



## **Titolo**

Mezzi di prova – testimonianza - strumento eccezionale

## **Descrizione**

I principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l'espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 19/2023-2024). I procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (CFA, n. 20/2017-2018). Il che, del resto, si evince dall'espressione *'necessità di provvedere'*, cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonaso (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l'audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, Sez. I, n. 1/2022-2023, CFA, SS.UU., n. 64/2021-2021 e CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 0014/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Barbieri

## **Relatore**

Crocetti Bernardi

## **Riferimenti normativi**

art. 60 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. IV - DECISIONE N. 0014 CFA del 31 luglio 2024 (Virtus Entella Srl/US Alessandria 1912 Srl)**